



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

dSEA “Marco Fanno”

via del Santo 33
I – 35123 Padova, PD

Dipartimento di Economia

Via J. F. Kennedy, 6
I - 43100 Parma, PR

Prof. ALBERTO LANZAVECCHIA

Prof. GIULIO TAGLIAVINI

Questo documento riflette esclusivamente le opinioni personali degli Autori, che non rappresentano né impegnano in alcun modo i rispettivi Enti di appartenenza

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio R.A.M.

Divisione Regolamentazione II

via Nazionale 91

00184 ROMA

A mezzo PEC: ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Consultazione pubblica su “Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo”

Con riferimento alla bozza di normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo (“BCC”), approvata dal Parlamento nell’aprile u.s. (D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito con legge 8 aprile 2016 n. 49), pubblicata a mezzo *internet* da Banca di Italia in data 15 luglio u.s. per la consultazione (in seguito, il “Documento”), con termine per l’invio di osservazioni, commenti e proposte nel giorno 13 settembre 2016, i sottoscritti Alberto Lanzavecchia (professore aggregato e ricercatore confermato in finanza aziendale presso l’Università degli studi di Padova) e Giulio Tagliavini (professore ordinario in Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli studi di Parma) trasmettono quanto segue.

Rif.to al Documento

Osservazioni, commenti e proposte

SEZIONE II, par. 1, co. 1, lettera b)

Sostituire il testo della lettera b) con: “dalle banche di credito cooperativo e altre società bancarie, nei limiti di cui al par. 3.4 della presente Sezione, che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo;”.

Motivazione. Introdurre un limite dimensionale, *infra* specificato, in coerenza con il fine dichiarato nella Premessa del Documento “di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l’efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche” (pag. 1).



SEZIONE II, par. 3

Aggiungere un nuovo comma, che recita: “3.4 *Limite dimensionale* – Il numero massimo di banche su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell’art. 23 del TUB non può risultare maggiore di trentatré.

In ogni caso, il Gruppo Bancario Cooperativo non può essere adottato né mantenuto da intermediari che, singolarmente o complessivamente a livello consolidato, presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro”.

Motivazione. Il fondamento della previsione del *Limite Dimensionale* poggia su tre pilastri:

- ✓ promuovere e tutelare la concorrenza;
- ✓ assicurare la competitività e l’efficienza del gruppo bancario cooperativo;
- ✓ raccordare la riforma delle banche di credito cooperativo con la disciplina applicabile alle Banche Popolari.

SEZIONE III

Paragrafo 1.1 si suggerisce di emendarlo come segue:

Comma primo: abrogare.

Comma quarto: sostituire con il seguente testo:

«Il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano – per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza – almeno le seguenti aree:

- il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo (cfr. *infra* parr. nn);
- le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate (cfr. par. nn);
- il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (cfr. par. nn);
- le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l’esclusione dal gruppo (cfr. par. nn);
- i doveri e le responsabilità della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune (cfr. par. nn).»

Comma sesto: abrogare.

Paragrafo 1.2: abrogare.

Paragrafo 1.3, comma terzo: sostituire con la seguente formulazione «A tali fini, il



contratto di coesione prevede che la capogruppo:

- svolga in regime di esternalizzazione le funzioni di controllo interno per le banche affiliate (11), fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo;
- definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse.» [i.e. cassare la restante parte].

Paragrafo 1.6: abrogare.

Motivazione. Non privare le singole banche aderenti della libertà di impresa (in quanto costituite in un gruppo non per volontà negoziale dei rispettivi soci, bensì per imposizione normativa), ciò sia con riferimento alle previsioni della Costituzione della Repubblica (art. 41) sia con riferimento alla capacità di attrazione di capitale/soci a livello di singola banca – vedi *infra*.

Prevenzione dei rischi (*ex ante*) e sistema di garanzia (*ex post*) dovrebbero essere i soli due elementi essenziali del contratto di coesione, in ossequio al dettato di Legge e in totale allineamento con i fini dell'attività della Banca di Italia.

SEZIONE IV

Paragrafo 1, co. 1, così sostituito: «Lo statuto della capogruppo contiene, oltre alle clausole indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di “Gruppi bancari”, anche una clausola con la quale si attribuiscono alla stessa, nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, i poteri di direzione e coordinamento sulle banche affiliate in virtù del contratto di coesione» [i.e. cassare la restante parte del comma].

Paragrafo 2, co. 1, così sostituito:

“Lo statuto della banca affiliata dichiara l'appartenenza della società al gruppo bancario cooperativo” [i.e. cassare la restante parte del comma].

Paragrafo 2, co. 3: abrogare.

Motivazione. Se i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo sono molti forti, come proposto dal Documento in consultazione, per quale ragione gli investitori dovrebbero continuare a sottoscrivere quote delle singole BCC partecipate?

Infatti, se la capogruppo nomina la maggioranza degli amministratori, ne definisce



gli obiettivi strategici e gestisce ampi spazi dell'attività bancaria (e parimenti lo statuto della singola banca affiliata riconosce che è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. A tali fini, la società è tenuta a dare esecuzione a tali disposizioni, a fornire alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, a collaborare con la capogruppo per l'attuazione delle misure disposte dalla capogruppo), cosa rimane di meritevole che possa interessare i sottoscrittori di capitale?

Il Documento in consultazione ipotizza che i soci investano il proprio denaro, ma poi siano completamente inerti - investano "capitale freddo". Ma così non è. Loro vogliono qualcosa in cambio. Ciò può avere una declinazione positiva e opportuna o anche una declinazione negativa, ma se si toglie potere ai soci "locali", poi questi non hanno più alcun motivo per rimanere nella compagine sociale di una partecipata del gruppo. Se è così, allora il Documento genererà un effetto negativo sulla stabilità del Gruppo Cooperativo: il progressivo recesso di soci (riduzione di capitale) delle BCC, in quanto costoro non riscontrano più un collegamento diretto tra la loro partecipazione e l'azione della banca.

Si propone quindi di limitare il contenuto del contratto di coesione (Sezione III) al sistema dei controlli interni, i controlli e gli interventi della capogruppo sulle banche affiliate, il rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza, le misure sanzionatorie, i doveri della capogruppo, la ripartizione dei vantaggi dall'adesione al gruppo, ossia: cassare ogni riferimento ai poteri di indirizzo strategico (par. 1.6), scelte operative (par. 1.3, co. 3, punto secondo), nomina di amministratori (par. 1.2).

Con l'intento di esplicitare maggiormente il fondamento razionale delle proposte di modifica del Documento sopra esposte, aggiungiamo le seguenti osservazioni e commenti.

A. Sulla necessità di introdurre un limite massimo alla dimensione del gruppo cooperativo

Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica, nello svolgere, nel 1954, alcune considerazioni a favore di un disegno di legge di iniziativa parlamentare per la disciplina delle attività monopolistiche, sosteneva: "È lecito manifestare un qualche scetticismo intorno al successo del tentativo quando si pensi che molta parte della legislazione vigente e dell'opera, consapevole o no, dell'amministrazione italiana è precisamente rivolta a porre le condizioni nelle quali fioriscono i monopoli". Oggi, come allora, è lecito dubitare che un intervento legislativo che accorpa d'imperio oltre 300 imprese in un unico gruppo su base nazionale possa favorire la concorrenza e ridurre la concentrazione. Al meglio della nostra conoscenza, non ricordiamo di aver mai osservato un gruppo bancario, finanche un conglomerato finanziario, costituito da centinaia di soggetti giuridici ed aziende operanti nel medesimo mercato di riferimento!



Basta forse constatare che la banca più grande al mondo (per attività), la ICBC di Pechino¹, è un gruppo composto da 24 banche distribuite su scala globale. Limitandoci ai confini nazionali, i due principali gruppi bancari italiani sono formati da 27 (di cui 25 all'estero) e 22 banche (di cui 11 all'estero), rispettivamente il gruppo Unicredit e Intesa SanPaolo. Alla formazione di un gruppo di aziende a seguito di aggregazioni si è sempre rilevato successivamente un processo di accorpamento del numero di *legal entities*. Basta ricordare che il progetto di avvio del gruppo Unicredit prevedeva proprio l'accorpamento da sette a tre banche domestiche². Un tale processo di semplificazione è a tutt'oggi in corso nel Gruppo ISP (l'ultima estinzione è del 3 agosto 2016, con la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio dell'Umbria S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.) o appena avviato da altre: il piano industriale UBI 2019-2020 prevede il passaggio dal modello federale (7 banche) alla Banca Unica. Insomma, se la formazione di un gruppo unico, composto da oltre 300 banche, è quantomeno discutibile sotto il profilo della concorrenza, di certo è impensabile sotto il profilo organizzativo e manageriale. Se è così, un gruppo con tale complessità organizzativa non potrà certo raggiungere facilmente quell'obiettivo di *competitività* dichiarato tra i fini perseguiti dalla normativa secondaria di attuazione in commento.

È vero che si può essere competitivi pur senza essere efficienti (sacrificando i profitti), ma questa condizione è sostenibile solo nel breve periodo: l'efficienza è infatti necessaria per avviare processi di investimento per l'innovazione, per accantonare profitti a fronte dei rischi futuri dell'attività, per liberare risorse da destinare ad attività di non contestuale generazione di profitto (come lo è la cura delle relazioni personali, fondamento della prosperità dell'attività bancaria). Ebbene, l'obiettivo di *efficienza*, dichiarato in Premessa del Documento, è ostacolato dall'evidenza che il rapporto *cost/income* (i.e. il rapporto tra i costi e il margine di intermediazione) peggiora al crescere della dimensione della banca:

Tabella – Cost-Income ratio per categoria (% , anni vari)

	SPA	POP	BCC	Maggiori	Tot. Sistema
2015	62,8	62,8	55,5	64,3	62,2
2014	64,4	63,9	61,1	65,4	64,1
2013	61,9	62,5	61,2	63,3	61,7

Fonte: Banca di Italia, Appendice alla Relazione Annuale, Tavola a13.19.

Infine, con riferimento alla soglia dimensionale massima da noi suggerita (attivo non superiore a 8 miliardi di euro), è un palese richiamo dell'art. 29, co. 2-bis TUB – che disciplina le banche popolari. Il raccordo tra le due discipline ci sembra doveroso non già per mere questioni di estetica legislativa, bensì perché le Banche Popolari e quelle di Credito Cooperativo sono due *species* dell'unico *genus*: la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.³ Orbene, ciò che distingue le seconde dalle prime sono le caratteristiche della competenza territoriale e la mutualità prevalente (art. 35, TUB). A ben vedere, la banca

¹ Al 31/3/2016 presenta attività pari a USD 3,55 x 10¹². Fonte: <http://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets> ultimo accesso: 4 agosto 2016.

² Il Progetto, di rilevante valore strategico per il Gruppo Unicredit Italiano, denominato S3, avviato nel 2002, aveva l'obiettivo di realizzare la riorganizzazione societaria e organizzativa delle sette banche commerciali afferenti alla Divisione Banche Italia in tre nuove banche nazionali specializzate per segmento di mercato: Banca Retail, Banca Corporate e Banca Private. Fonte: <http://www.unicredito.fisac.cgil.it/unicreditbanca/document/trattativas3.html>

³ Così C.L. APPIO, "Le banche di credito cooperativo tra Testo Unico e disciplina del diritto comune", in *Dir. banc. merc. Fin.*, 1996, p. 201 ss; si veda inoltre DE LILLO, Commento all'art. 28 T.U.B., in Capriglione, a cura di, *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. legisl. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1995, p. 97 ss.



di credito cooperativa, ora inserita all'interno di un Gruppo, di fatto, non opera più con un vincolo territoriale: la raccolta da soci presso un comune X viene ora depositata presso la tesoreria centrale della Capogruppo, che provvede a prestarla alla BCC N che la impiega nel comune Y – operando così sull'intero territorio nazionale. Quanto alla mutualità prevalente, anch'essa cambia radicalmente: da mutualità interna, verso i soci della cooperativa, a mutualità esterna, verso le banche del Gruppo, per effetto del contratto di coesione e delle garanzie *infra* gruppo. Entrambe le caratteristiche che prima contraddistinguevano questa particolare *species* sono ora cessate: dobbiamo sommessamente prendere atto che la riforma del credito cooperativo ha determinato l'estinzione di una specie, avviata nel 1883 nel padovano da Leone Wollemborg, deputato, senatore e ministro delle Finanze del Regno di Italia. Ironia del destino, proprio quella Cassa Rurale aveva cessato le sue attività a fine 2015, a pochi mesi dall'avvio della Riforma.

Dunque, se alle banche popolari è imposto un limite dimensionale alle proprie attività, allora allo stesso modo anche alle BCC che operano singolarmente o congiuntamente come una banca popolare deve essere imposto il medesimo limite.

Il Legislatore nel riformare le Banche Popolari ha infatti introdotto un presunzione assoluta e inderogabile sulla perdita della mutualità interna in una banca che abbia raggiunto una dimensione "troppo grande" (i.e. con attivo superiore a euro 8 miliardi):

«La dottrina italiana in materia di diritto bancario ha segnalato da tempo che le banche popolari hanno solo la forma cooperativa e non la sostanza della mutualità, sicché in esse la società cooperativa si presenta come mera forma organizzativa, tanto che si può dire che esse vivono ai margini o all'esterno del fenomeno della cooperazione nel credito e che, conseguentemente, esse non sono tutelate in senso forte dall'articolo 45 della Costituzione, non potendo la norma riferirsi ad ambiti organizzativi nei quali la forma cooperativa è mero schermo della natura sostanzialmente lucrativa dell'impresa»⁴.

Essendo una presunzione inderogabile, quandanche in una riformata BCC fosse riscontrabile la caratteristica della mutualità prevalente, questa non è più condizione sufficiente per derogare al limite imposto alle popolari, quale soglia critica "*too big to fail*": se fosse così, allora parimenti alla banca popolare che adottasse uno statuto con mutualità prevalente dovrebbe esserle concesso di derogare al vincolo dimensionale di cui all'art. fissato dal 29, co. 2-bis TUB! Ma la Legge non lascia alcun spazio alla discrezionalità: oltre la soglia di euro 8 miliardi di attività la cooperazione è estinta.

Un Lettore sufficientemente informato sulla tecnica bancaria, quale potrebbe essere un/a laureato/a in economia, potrebbe eccepire che il combinato effetto di un patrimonio netto *minimo* di 1 miliardo di euro e un attivo *massimo* di 8 miliardi di euro, determinerebbe un *capital ratio* del 25% - eccessivo per la concorrenza in un *level playing field*. In effetti, salvo aggiustamenti marginali, è vero; ma la causa è nell'aver fissato, in sede Legislativa, una soglia patrimoniale minima in modo arbitrario, o, peggio, osservando aziende e soluzioni *pre* costituite. Riteniamo sia di gran lunga preferibile una modifica al vincolo sul patrimonio minimo, che una deroga a quello massimo da noi individuato.

⁴ Cfr. Relazione Illustrativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.



Più in generale, abbiamo già espresso altrove⁵ il nostro commento sull'iniziativa governativa di riforma delle banche di credito cooperativo, sollevando critiche per i suoi effetti indotti sulla libertà di impresa, sulla democrazia societaria, sui rischi sistemici bancari e sul depauperamento del patrimonio (e quindi la possibilità di impieghi futuri per lo sviluppo di un territorio) di banche sane a copertura di perdite generatesi altrove.

In questa sede non competono valutazioni politiche, bensì le sole avanzate *al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo*. Potremmo allora eccepire che la riforma determinerà esuberi di personale nelle funzioni centrali delle oltre 300 banche coinvolte, nell'ordine di 1500/2000 persone (i.e. 5/7 per banca), solo in parte riassorbite nelle nuove funzioni accentrate nella Capogruppo o nelle *sub-holding*, qualora attivate. Il "sacrificio di costoro sull'altare dell'efficienza" per la solidità del sistema bancario tuttavia non è una condizione sufficiente: al crescere della dimensione è noto che diminuiscono i costi unitari di gestione⁶, ma l'efficienza (generazione di ricavi per unità di costo) non dipende dalla dimensione aziendale, bensì dal modello di *business* adottato⁷ - con il rischio sempre presente che al crescere della dimensione aumentino i costi del coordinamento di ben 300 banche aderenti ad un unico gruppo!⁸

Potremmo poi rimarcare l'affermazione che la concentrazione del sistema bancario su pochi gruppi di grandi dimensioni aumenta il rischio sistematico, non il contrario! Ne sono prova le difficoltà recentemente manifestatesi nel reperimento di nuovo capitale sul mercato (si badi: questo è proprio il motivo per il quale si è avviata la riorganizzazione delle BCC in un gruppo con a capo una spa) per ricapitalizzare banche che operavano senza patrimonio disponibile: banca popolare di Vicenza (1,5 miliardi di euro), Veneto Banca (1 miliardo di euro), a cui seguiranno Banca MPS (5 miliardi di euro) e altre ancora (sono ben noti i valori di *stock* di sofferenze nei bilanci delle banche italiane). Il ricorso al mercato dei capitali all'occorrenza non è l'unica soluzione: ben prima lo è il frazionamento del rischio sistemico (è bene ricordarlo: alla gestione di questo è finalizzata la riforma e l'attività di Banca di Italia) su banche di dimensione tale da non generare mai una richiesta di capitale di volume non disponibile ovvero effetti rilevanti indotti su altre banche.

Solo un osservatore superficiale non avrà notato che questo "effetto contagio" è già avvenuto in questi mesi, nascosto sotto il velo dei fondi Atlante1 e Atlante2: da dove proviene il capitale raccolto dai fondi se non dagli attivi di altri intermediari finanziari (e quindi dal Risparmio dei privati) presenti nel medesimo sistema bancario? Le perdite di taluni (il patrimonio netto delle banche "salvate") sono ora negli attivi degli altri. Non è allora questo un effetto contagio sistemico, veicolato da un fondo di investimento che realizza quel *contratto di coesione* tra tutti i soggetti coinvolti, chi con potere di direzione e coordinamento, chi dominato nei prelievi di capitale, chi ancora in dissesto mascherato! Se il nuovo gruppo bancario cooperativo (il cui attivo totale ben supera i 200 miliardi di euro) dovesse manifestare esigenze di ricapitalizzazione, quale fondo Atlante gli fornirà nuovo capitale? Non solo. Il capitale sottoscrivibile dal nuovo investitore non

⁵ Cfr. A. LANZAVECCHIA, G. TAGLIAVINI. "Riforma delle Bcc: una frattura tra cittadino e bene comune", *TonioloRicerca*, maggio 2016, pp. 1-5. Disponibile su: <http://www.difesapopolo.it/Toniolo-Ricerca/Toniolo-ricerca-di-maggio.-Siamo-ancora-capaci-di-pensare-insieme>

⁶ Cfr. A. KOVNER, J. VICKERY, L. ZHOU. "Do Big Banks Have Lower Operating Costs?", *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*, December 2014.

⁷ Cfr. C. DUTHOIT, M. GREBE, N. MÓNTER, B. NOAKES, and I. WALSH. "Operational Excellence in Retail Banking 2015", *BCG Perspective*, 22 April 2015. A. PRATZ et al., *The 2015 Retail Banking Radar. Time to reinvent your banking model*, AT KERNEY, 2015.

⁸ Invero nulla di nuovo: teoria già nota negli anni '50 del secolo scorso. Cfr. E. PENROSE, *The theory of the growth of the firm*, Oxford University Press, 1959.



può superare il 49% del totale (art. 37-bis, TUB): chi può essere interessato ad investire capitale nella capogruppo senza esercitarne poi il controllo?

B. Sulla necessità di ridurre al minimo il potere di gestione della Capogruppo sulle banche aderenti

Come noto, il controllo della capogruppo sulle banche dominate non avviene, per preciso dettato normativo, sulla base del possesso azionario, bensì tramite un contratto di coesione (*rectius*, di dominio, nelle intenzioni del Documento, o di direzione e coordinamento, nelle intenzioni del Legislatore). Sicché un potenziale investitore nel capitale della capogruppo non valuta il patrimonio di questa come la somma del valore delle partecipazioni nelle singole BCC né tantomeno come valore attuale del flusso di dividendi attesi dalle società partecipate.

In linea teorica, il valore della partecipazione nella Capogruppo potrebbe invece essere determinato dal valore delle sinergie (minori costi totali) nell'erogazione alle banche dominate dei servizi resi: l'utile della gestione della capogruppo, al netto delle imposte che gravano sulle società di capitali, sarà infatti pari alla somma dei ricavi per servizi addebitati alle dominate al netto dei costi di produzione. Quale potenziale azionista esterno può essere interessato alla capogruppo al fine principale di acquisire, in base alla propria quota di partecipazione agli utili, di parte delle sinergie realizzate? Ebbene, l'investitore interessato ad investire capitale in tale holding sui generis dovrà invece riflettere su quale meccanismo attivare per "estrarre" ricchezza dalle oltre 300 banche dominate. In pratica è ben possibile che lo strumento operativo sarà legato alle sinergie distributive realizzabili in concreto. Con oltre 4200 sportelli a disposizione della dominante, un investimento del valore di un miliardo di euro, pari a quanto almeno detenuto complessivamente dalle banche facenti parte del gruppo, corrisponde a circa euro 238 mila per sportello. In tal senso, la Capogruppo è l'obiettivo ideale di società-prodotto, che con un singolo investimento possono accedere ad una rete distributiva capillare sul territorio della Repubblica.⁹

Se così, allora la domanda-chiave diventa: *al fine di assicurare la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo*, è coerente introdurre nel sistema bancario domestico un gruppo bancario di dimensioni tali che, in caso di dissesto, i suoi acquirenti potenziali sono rappresentati da società-prodotto che necessitano di reti distributive in Italia (cedute a sconto)?

Non solo. Lo schema Capogruppo-Spa con società dominate-BCC presuppone che i soci di quest'ultime non siano affatto influenzati dal radicale mutamento nella libertà di impresa della loro partecipata. Ossia, prevede che il passaggio da investimento di "denaro caldo" in "denaro freddo" sia automatico e senza effetti indotti negativi, come lo è il recesso del socio. Ma il capitale proprio di una banca cooperativa è "caldo", non "freddo". È capitale mosso da obiettivi di convenienza economica personale, ma allo stesso tempo da obiettivi collettivi, di carattere economico e anche di carattere non prettamente economico. Il capitale è "caldo" perché è mosso con questi intendimenti, che si misurano sul piano ideale e finanche su un piano non strettamente razionale, che si dimostrano raggiungibili – o almeno ragionevolmente perseguibili o raggiungibili in un buon numero di momenti storici – quando sono presenti due importanti condizioni: regole di *governance* attente e non autoreferenziali, persone che sono in grado di interpretare questo profilo ideale e collettivo.

⁹ In via comparativa è utile ricordare che i 13.200 uffici postali, punti distributivi di prodotti finanziari di società terze, sono stati offerti sul mercato primario per euro 8,8 miliardi: euro 666 mila per singolo punto vendita.



La perdita di autonomia delle banche cooperative piccole (e la già la trasformazione delle grandi banche popolari in società per azioni) è incoerente con il mantenimento del “capitale caldo” con cui tali esperienze bancarie sono state costituite e si sono sviluppate nel tempo. Possono per certi versi essere elementi necessari o opportuni sotto altri punti di vista, ma essi inducono al “raffreddamento” della dimensione ideale del credito cooperativo e in una buona misura della banca con obiettivi locali.

Gli scriventi sono ben consapevoli che l’insuccesso di numerose banche cooperative, e in generale di carattere locale, è proprio la conseguenza del mancato funzionamento di meccanismi di controllo da parte della collettività sulle persone che hanno avuto ruoli apicali.¹⁰ I meccanismi partecipativi possono essere “catturati” da interessi particolari e andare in direzioni assai pericolose per la solvibilità della banca. Ma la soluzione di sottrarre autonomia alle assemblee locali delle BCC e togliere rappresentanza locale nei Consigli di Amministrazione delle stesse, invece di riformare eventualmente le regole di funzionamento di tali organismi e di irrigidire certamente le regole e le prassi attuative, porta al venir meno delle ragioni stesse per cui le persone decidono di investire capitali per perseguire obiettivi cooperativistici.

Ai fini della presente discussione, è evidente l’esternalità negativa che si genererà: la riduzione del patrimonio investito a livello di singola BCC, forse in parte controbilanciato dal capitale “freddo” investito nella nuova Capogruppo (d’altra parte è così nei gruppi bancari la cui *holding* è l’entità che attrae capitale: le banche aderenti sono partecipate al 100% dalla Capogruppo, escludendo soci di minoranza). Affinché quel capitale permanga a livello di singola BCC non è sufficiente assicurare che il *movente* ideale della banca non sia cambiato: occorre che lo sia anche la sua *capacità di agire* – Pensiero e Azione. Privare la banca della seconda, induce nel suo socio prima frustrazione, poi disaffezione verso le attività della banca e infine l’allontanamento (ad un Lettore attento non sarà sfuggita l’analogia con la crisi della politica e dei processi elettorali che oggi sperimentano tutte le democrazie dominate da obiettivi di capitale “freddo” su quelli di capitale “caldo”, ossia che invertono i fini con i mezzi).

In sintesi di quanto sopra esposto, **proponiamo** che la normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, destinata a confluire nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”:

1. **imponga al gruppo bancario cooperativo un limite dimensionale massimo**, da noi individuato in trentatré banche e un attivo consolidato inferiore a 8 miliardi di euro – ferma restando la facoltà attribuita al Ministro dell’Economia e delle Finanze, ex art. 37-bis, co. 7 del TUB, di stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, il numero *minimo* di BCC di un gruppo bancario cooperativo;
2. **si limiti a definire il contenuto minimo del contratto di coesione alle sole caratteristiche della garanzia in solido e al controllo dei rischi.**

Tutto quanto sopra precede, è stato da Noi elaborato con il medesimo spirito e intendimento che mosse il nostro maestro prof. Carlo Masini nel dedicare il frutto del suo lavoro, il volume “Lavoro e Risparmio”:

«A chi nella ricerca della verità o nell’azione coerente dona sé stesso per il “bene comune”»

¹⁰ Tale fenomeno è stato bene descritto da Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera del 7 agosto 2016 e da Aldo Bonomi sul Sole 24 Ore del 14 agosto u.s.



Con ossequio.

Italia, li 30 agosto 2016.

Prof. Alberto Lanzavecchia

Prof. Giulio Tagliavini

Allegato: Documento con le nostre proposte di emendamento

Parte
Titolo
Capitolo

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione agli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, concernenti il gruppo bancario cooperativo.

Esse disciplinano, per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza, i requisiti della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia in solido, i requisiti di appartenenza al gruppo. Forniscono, inoltre, indicazioni sui criteri a cui la Banca d'Italia si attiene nei procedimenti amministrativi rilevanti, in primo luogo quelli concernenti la costituzione del gruppo e gli statuti delle banche che ne fanno parte.

Il gruppo bancario cooperativo si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Il rispetto delle disposizioni della capogruppo è assicurato da un'attività di controllo e intervento proporzionata alla rischiosità delle banche affiliate. Tali poteri non pregiudicano le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

La solidità finanziaria del gruppo bancario cooperativo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca del gruppo. L'equilibrio e il corretto funzionamento dei meccanismi di garanzia presuppongono modelli di *business* omogenei nell'ambito del gruppo e orientati verso obiettivi coerenti con i principi cooperativi.

Le presenti disposizioni tengono conto della disciplina prudenziale europea applicabile ai gruppi della specie in materia di fondi propri e requisiti prudenziali a livello consolidato.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 37-*bis*, comma 7-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento: a) ai requisiti minimi organizzativi e

Parte
Titolo
Capitolo

operativi della capogruppo; b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 37-*bis*;

- art. 37-*ter*, che disciplina il procedimento di costituzione del gruppo bancario cooperativo e, in tale ambito, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di accertare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-*bis* e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo nonché di iscrivere il gruppo nell'albo dei gruppi bancari;
- art. 150-*ter*, che disciplina le azioni di finanziamento attribuendo alla Banca d'Italia il compito di autorizzarne l'emissione e l'eventuale rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, del gruppo nel suo complesso;
- art. 159, riguardante le competenze delle regioni a statuto speciale.

— Vengono inoltre in rilievo:

- le disposizioni del Titolo III, Capo II, del TUB (Vigilanza su base consolidata);
- l'articolo 150-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, TUB che dettano disposizioni applicabili alle banche di credito cooperativo in materia, fra l'altro, di disposizioni civilistiche applicabili ed effetti patrimoniali delle operazioni di fusione, trasformazione e cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni;
- l'art. 2 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, recante disposizioni di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo;
- la CRD IV;
- il CRR;
- le linee-guida del CEBS del 18 novembre 2010 concernenti la disciplina prudenziale dei gruppi costituiti da banche permanentemente affiliate a un organismo centrale di cui all'art. 3 della direttiva 2016/48/CE (ora art. 10 CRR).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si definiscono:

- “*alta direzione*”, il direttore generale, i suoi vicari e chi esercita funzioni equivalenti, nonché i responsabili e i referenti delle funzioni di controllo interno;
- “*autorità competente*”, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio (UE) N° 1024/2013 del 15 ottobre 2013 e dal Regolamento (UE) N° 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014;

Parte
Titolo
Capitolo

- “azioni di finanziamento”, le azioni che possono essere emesse da una banca di credito cooperativo nei casi e nei modi previsti dall’art. 150-ter TUB;
- “banche aderenti”, la capogruppo e le banche affiliate, in quanto aderenti al contratto di coesione;
- “banca affiliata” o “banca di credito cooperativo affiliata”, una banca di credito cooperativo o una banca di altra categoria aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;
- “capogruppo”, la società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che esercita attività di direzione e coordinamento sulle banche di credito cooperativo e sulle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario cooperativo;
- “contratto di coesione”, il contratto tra la capogruppo e le banche affiliate, di cui all’art. 37-bis, comma 3, TUB;
- “controllo”, se non diversamente indicato, le situazioni previste dall’art. 23 TUB;
- “gruppo bancario cooperativo”, il gruppo di cui agli articoli 37-bis e 37-ter del TUB, ivi compreso – se non diversamente indicato – il gruppo provinciale;
- “gruppo provinciale”, il gruppo bancario cooperativo di cui all’art. 37-bis, comma 1-bis, TUB, composto da una banca capogruppo, dalle banche di credito cooperativo e dalle altre società bancarie aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano) secondo quanto previsto dalla Sezione II, par. 5, delle presenti disposizioni, nonché da altre società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;
- “patrimonio netto”, la somma algebrica delle voci da 130 a 200 riportate in bilancio nel prospetto di stato patrimoniale “Voci del passivo e del patrimonio netto” (1);
- “società finanziaria”, i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2;
- “società strumentale”, i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2;
- “sottogruppo territoriale”, il sottogruppo del gruppo bancario cooperativo costituito da una banca in forma di società per azioni (“sub-holding”) sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo, nonché da banche di credito cooperativo e da altre eventuali società bancarie, finanziarie e strumentali, tutte appartenenti a un medesimo gruppo bancario cooperativo e aventi sede e/o operanti in un medesimo ambito territoriale determinato in conformità della Sezione II, par. 4, delle presenti disposizioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane capogruppo di un gruppo bancario cooperativo nonché alle banche di credito cooperativo e alle altre banche, società finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo.

(¹) Cfr. Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

Parte

Titolo

Capitolo

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, TUB, alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o esclusa dal gruppo bancario cooperativo;*
- *autorizzazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 5, TUB, dell'adesione, del rigetto della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo;*
- *accertamento, ai sensi dell'art. 37-ter, comma 2, TUB, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo;*
- *iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi, ai sensi dell'art. 37-ter, comma 4, TUB;*
- *autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo, ai sensi dell'art 150-ter, comma 4-bis, TUB;*
- *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo, ai sensi dell'art. 150-ter, commi 4 e 4-bis, TUB;*

Parte
Titolo
Capitolo

SEZIONE II

**COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA
CAPOGRUPPO**

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo

Il gruppo bancario cooperativo è composto:

- a) dalla capogruppo che rispetta tutti i requisiti indicati nel par. 2; *nei limiti di cui al par. 3.4 della presente Sezione*
- b)** dalle banche di credito cooperativo e altre società bancarie¹che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;
- c) dalle altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;
- d) dagli eventuali sottogruppi territoriali di cui al par. 4.

Per quanto non diversamente previsto nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di "Gruppi bancari" (2).

2. Capogruppo

La capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:

- a) avere sede legale e direzione generale in Italia;
- b) essere costituita in forma di società per azioni;
- c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;
- d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;
- e) avere un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo bancario cooperativo e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o, in mancanza, di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 1 miliardo, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;
- f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:
 - i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;

(2) Cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

Parte
Titolo
Capitolo

- ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di *clearing* domestici e internazionali;
- iii. fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l'accesso delle banche affiliate alle procedure interbancarie nazionali ed europee;
- iv. intermediare i flussi finanziari e gestire il *collateral* delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;
- v. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo.

Le attività che rientrano nell'esclusiva responsabilità della capogruppo in qualità di soggetto a cui spettano i poteri di direzione e coordinamento delle banche affiliate e a cui è attribuita la responsabilità per la stabilità e la sana e prudente gestione del gruppo, non possono essere esternalizzate o delegate a soggetti diversi dalla capogruppo. A titolo di esempio, rientrano in tale novero le attività di definizione ed emanazione delle disposizioni della capogruppo, le prerogative della capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, il monitoraggio e la classificazione delle banche affiliate, l'individuazione e l'attuazione di misure correttive e interventi sanzionatori, l'approvazione di operazioni di rilievo strategico (cfr. Sezione III, par. 1).

Fermo restando quanto sopra, l'esternalizzazione di funzioni aziendali da parte della capogruppo e delle banche affiliate è consentita nel rispetto delle disposizioni di vigilanza di carattere generale in materia (3).

3. Società del gruppo

3.1 Banche del gruppo

Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

3.2 Società finanziarie

Si fa rinvio alla Sezione II, par. 3.1, del Capitolo "Gruppi bancari".

3.3 Società strumentali

Fanno parte del gruppo bancario cooperativo le società strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Gruppi bancari".

3.4 Limite dimensionale - Il numero massimo di banche su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB non può risultare maggiore di trentatré.

In ogni caso, il Gruppo Bancario Cooperativo non può essere adottato né mantenuto da intermediari che, singolarmente o complessivamente a livello consolidato, presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro
(3) Cfr. Circ. n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3, Sezione V.

Parte
Titolo
Capitolo

4. Sottogruppi territoriali

Il gruppo bancario cooperativo può comprendere sottogruppi territoriali composti da:

- a) una banca costituita in forma di società per azioni (*sub-holding*), controllata dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo e soggetta a direzione e coordinamento di questa;
- b) banche di credito cooperativo affiliate al gruppo bancario cooperativo in quanto aderenti dirette al contratto di coesione e soggette, unitamente alla relativa *sub-holding*, a direzione e coordinamento di una medesima capogruppo; le banche di credito cooperativo appartenenti a un sottogruppo hanno la sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentano una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate;
- c) eventuali altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla *sub-holding*.

La *sub-holding* svolge funzioni di supporto della capogruppo per l'attività di indirizzo e monitoraggio delle banche di credito cooperativo del sottogruppo, nel rispetto dei criteri e della metodologia definiti dalla capogruppo per l'intero gruppo. A tal fine, in virtù di accordi con la capogruppo e ferma restando la responsabilità di quest'ultima per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, la *sub-holding* trasmette alle banche affiliate del sotto-gruppo le disposizioni impartite dalla capogruppo, ne verifica il rispetto da parte delle affiliate, segnala alla capogruppo eventuali scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi.

5. Gruppo provinciale

5.1 Capogruppo

La capogruppo del gruppo provinciale deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:

- a) avere sede legale e direzione generale nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e non avere succursali fuori da tale provincia;
- b) essere costituita in forma di società per azioni o di banca popolare, fermo restando, in tal ultimo caso, il limite massimo di 8 miliardi di attivo a livello consolidato (4);
- c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;
- d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;
- e) avere un patrimonio netto di almeno 250 milioni di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo provinciale e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione contabile

(4) Cfr. art. 29, comma 2-*bis*, TUB e Circ. 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione II. Si ritiene che l'assunzione del ruolo di capogruppo del gruppo bancario non sia compatibile con la disciplina e lo statuto speciale della banca di credito cooperativo, i quali stabiliscono, fra l'altro, vincoli territoriali all'operatività su base comunale, l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e il divieto di controllare banche e società finanziarie.

Parte
Titolo
Capitolo

attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 250 milioni, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;

- f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:
- i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;
 - ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di clearing domestici e internazionali;
 - iii. intermediare i flussi finanziari e gestire il *collateral* delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;
 - iv. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo. Si ribadisce, anche con riferimento al gruppo provinciale, quanto stabilito nella presente Sezione al par. 2, ultimi due capoversi.

5.2. Banche del gruppo

Possono far parte del gruppo provinciale, oltre alla capogruppo, solo banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano), intendendosi tali quelle che:

- a) hanno sede legale e direzione generale nella provincia;
- b) hanno succursali soltanto nel territorio della provincia;
- c) relativamente alle banche di credito cooperativo del gruppo:
 - i. limitano la competenza territoriale esclusivamente a comuni della provincia;
 - ii. contengono l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio (5);
 - iii. riservano la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia.

Per quanto non diversamente previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni dei parr. da 1 a 3 della presente Sezione.

(5) Ai fini del rispetto del limite del 5% per l'operatività fuori provincia, si applicano le definizioni, i criteri e le esenzioni previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo in materia di operatività fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Circolare n. 229 del 21.4.1999 e successivi aggiornamenti, Titolo VII, Capitolo 1).

Parte
Titolo
Capitolo

SEZIONE III

CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione

~~Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo bancario cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa; la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'autorità di vigilanza.~~

In conformità dell'articolo 37-*bis* del TUB, l'adesione al contratto di coesione e, quindi, l'appartenenza al gruppo bancario cooperativo non pregiudicano il perseguimento delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

Nel contratto di coesione è data concreta attuazione al principio di proporzionalità dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti, stabilito dall'art. 37-*bis* del TUB, attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di "early warning" e la stretta correlazione dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere).

Il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano – per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza – almeno le seguenti aree:

- ~~il governo societario del gruppo e delle sue componenti ~~ivi compresi i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate~~; i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, ~~funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di gestione e controllo a livello consolidato~~ (cfr. *infra* parr. da 1.1 a 1.3);~~
- le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4);
- il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (cfr. par. 1.5);
- ~~il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate (cfr. par. 1.6);~~
- le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l'esclusione dal gruppo (cfr. par. 1.7);
- i doveri e le responsabilità della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (cfr. par. 1.8).

Per ciascuna delle menzionate aree, si indicano, nei paragrafi successivi, le prerogative e responsabilità della capogruppo che devono trovare riscontro nel contratto di coesione. Per gli aspetti non disciplinati per finalità prudenziali, è salva l'autonomia contrattuale delle banche aderenti da esercitarsi nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalle presenti disposizioni.

Parte
Titolo
Capitolo

~~Per l'esercizio dei relativi poteri, la capogruppo emana disposizioni a carattere vincolante nei confronti delle banche affiliate e delle altre società del gruppo bancario, ne verifica il rispetto da parte delle banche affiliate, dispone di strumenti di intervento adeguati a ripristinare la conformità alle proprie disposizioni e a dare esecuzione alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall'alta direzione della capogruppo, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate.~~

L'efficacia delle disposizioni della capogruppo e degli obblighi derivanti dal contratto di coesione è rafforzata dalle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo, graduate in relazione alla gravità delle violazioni.

Il contratto di coesione prevede, inoltre, la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate, disciplinandola nell'ambito del medesimo contratto o facendo rinvio a un atto separato che costituisce però parte integrante del contratto di coesione. La partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo (cfr. par. 2).

Il contratto di coesione indica i criteri e le condizioni di adesione, diniego dell'adesione e recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e delle singole banche affiliate e ai principi di non discriminazione e solidarietà stabiliti dalla legge; l'efficacia delle decisioni concernenti l'entrata nel gruppo o l'uscita dal gruppo è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente (cfr. par. 3).

1.1. Governo societario

Il contratto di coesione prevede che la capogruppo emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del gruppo, con l'obiettivo di assicurare sistemi di gestione e controllo unitari del gruppo ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle banche affiliate. A tali fini, la capogruppo:

- determina le modalità di collegamento tra gli organi delle società del gruppo con quelli della capogruppo, con particolare riguardo allo stretto raccordo degli organi con funzione di controllo;
- può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4) ⁽⁶⁾. A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo;
- definisce modalità, strumenti e criteri uniformi del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche affiliate, con l'obiettivo di conseguire standard di qualità degli organi

⁽⁶⁾ Resta fermo che un simile meccanismo non deve pregiudicare l'esistenza di una situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a), TUB.

Parte
Titolo
Capitolo

sociali elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell'autovalutazione condotta;

- esamina la regolarità e completezza dei verbali di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche affiliate stabiliti ai sensi dell'art. 26 del TUB, ne cura la trasmissione all'autorità di vigilanza unitamente a una propria valutazione, sollecita, se necessario, la decadenza e sostituzione dei componenti che non rispettano i requisiti previsti da disposizioni regolamentari o da provvedimenti dall'autorità di vigilanza; in caso di inerzia degli organi aziendali competenti, esercita i poteri attribuiti dal contratto di coesione alla capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate;
- definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con il carattere cooperativo del gruppo e con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

~~1.2. Nomina degli organi delle banche affiliate~~

~~I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.~~

~~A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:~~

~~sono stabiliti requisiti degli esponenti aziendali volti ad assicurare standard elevati e omogenei di reputazione, competenza e indipendenza (7), volti anche a premiare il merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale;~~

~~si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate, da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina (8);~~

~~si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;~~

~~nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra assembleare (9), i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la~~

(7) Tali requisiti sono diversi e più stringenti rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 del TUB.

(8) La consultazione della capogruppo deve essere prevista sia in caso di rinnovo totale degli organi sia in caso di rinnovo parziale e, ove ammessa, anche nel caso dell'integrazione per cooptazione.

(9) Cfr. combinato disposto dell'art. 33, comma 3, e dell'art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, del TUB.

Parte

Titolo

Capitolo

~~capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole)la maggioranza dei componenti dell'organo.~~

~~Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà del sistema di gestione e controllo del gruppo, all'effettivo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, alla sana e prudente gestione della banca affiliata e del gruppo bancario; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca affiliata provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza che si sia provveduto, la capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'autorità di vigilanza informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.~~

~~Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.~~

~~Anche quando il contratto di coesione contempli la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che le espressioni di parere e i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge (10).~~

1.3. Controlli interni e sistemi informativi

Per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e la predisposizione di efficaci sistemi di controllo, il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di *Risk Appetite Framework* (RAF), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V). Prevede, altresì, che la capogruppo emani disposizioni volte ad assicurare l'allineamento di ciascuna banca affiliata rispetto al RAF, alle strategie e agli obiettivi operativi definiti per il gruppo, con l'obiettivo di esercitare un effettivo controllo sulle strategie del gruppo nel suo complesso e sulla coerenza delle scelte delle sue singole componenti rispetto alle strategie e agli obiettivi del gruppo.

Al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate, la capogruppo definisce le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicura la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.

A tali fini, il contratto di coesione prevede che la capogruppo:

(10) Cfr. art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, TUB.

Parte

Titolo

Capitolo

- svolga in regime di esternalizzazione le funzioni di controllo interno per le banche affiliate (11), fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo;
- definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse. ~~In particolare, le disposizioni della capogruppo devono coprire:~~
 - ~~o l'intero processo di concessione del credito e la gestione del relativo rischio (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, valutazione delle garanzie anche immobiliari, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, politica degli accantonamenti, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate);~~
 - ~~o l'attività e l'organizzazione dell'area finanza, con particolare riferimento a: la politica di *funding* del gruppo e la ripartizione delle diverse forme di provvista fra la capogruppo e le banche affiliate avendo riguardo alle forme tecniche e alle scadenze degli strumenti di raccolta; le politiche di gestione del rischio di liquidità e la gestione accentrata della liquidità delle componenti del gruppo; le politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti di esposizione a rischi di mercato e i relativi effetti; l'operatività in derivati, in cambi, in prodotti finanziari complessi (nel rispetto delle specifiche disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo);~~
 - ~~o le strategie di investimento partecipativo e immobiliare, in coerenza con il RAF di gruppo, la misurazione e gestione dei rischi connessi e i compiti delle funzioni di controllo per la verifica del rispetto delle politiche interne. Spettano esclusivamente alla capogruppo le decisioni concernenti gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza (come definiti dalle disposizioni di vigilanza per le banche - cfr. Circ. 285 p. Terza, Cap. 1, Sez. VII) e, in ogni caso, quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione o la preventiva comunicazione all'autorità di vigilanza;~~
 - ~~o le soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati (ivi incluse le operazioni rilevanti per l'art. 136 TUB), all'assunzione e gestione di partecipazioni, all'acquisizione e gestione di immobili.~~

1.4. Attività di controllo e interventi

Il contratto di coesione prevede e disciplina il quadro generale – da dettagliare in regolamenti attuativi della capogruppo – dei controlli della capogruppo sull'organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Tali controlli

(11) Con riferimento, invece, all'eventuale esternalizzazione di funzioni di controllo a soggetti esterni al gruppo bancario, si rammenta che le disposizioni di vigilanza applicabili alla generalità delle banche la consentono soltanto da parte di intermediari classificati, a fini SREP, come "minori" (cfr. Circ. n. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2), intendendosi tali, nel caso dei gruppi bancari, quelli aventi un totale attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro a livello consolidato (cfr. Circ. 269, Parte Prima, Sezione 1, Capitolo 1, par. 1.5 e Circ. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1).

Parte
Titolo
Capitolo

costituiscono parte integrante del processo di definizione e implementazione del *RAF* e del sistema dei controlli interni del gruppo.

L'attività di controllo è basata su un sistema di indicatori di "*early warning*" che consente di verificare il rispetto delle disposizioni emanate dalla capogruppo, classificare il livello di rischio delle banche affiliate, fornire gli elementi istruttori a supporto degli interventi e delle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione, attivare tempestivamente le appropriate misure di sostegno intra-gruppo previste dall'accordo di garanzia (cfr. par. 2 in questa Sezione). Gli indicatori di *early warning* riguardano almeno le seguenti aree: fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta.

L'attività di controllo, intervento e sanzione della capogruppo sulle banche affiliate è strettamente correlata all'andamento degli indicatori di *early warning*, alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere. Il contratto di coesione prevede un ampio novero di interventi e misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale.

Tenendo conto dei principi precedenti, per l'effettivo ed efficace esercizio dell'azione di controllo della capogruppo il contratto di coesione prevede:

- la facoltà della capogruppo di chiedere, e il corrispondente obbligo delle banche affiliate di fornire, flussi informativi periodici regolari e i dati, le informazioni e i documenti richiesti *ad hoc*;
- la facoltà di accessi *in loco* della capogruppo nelle sedi e nei locali delle banche affiliate, effettuati di norma dalla funzione di *internal audit* o da altre funzioni di controllo;
- che la capogruppo e le banche affiliate si dotino di meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, che assicurino l'affidabilità e la correttezza delle rilevazioni dei rischi a livello individuale e consolidato.

1.5. Requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, ivi compresi: il calcolo dei fondi propri; i requisiti patrimoniali di cui all'art. 92(1) CRR (requisiti di primo pilastro); i requisiti specifici imposti dall'autorità di vigilanza ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5, della Circolare n. 285 (requisito specifico di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, della Circolare n. 285; i limiti alle grandi esposizioni; le segnalazioni di vigilanza e i requisiti in materia di liquidità, leva finanziaria, finanziamento stabile; l'informativa al pubblico.

In tale ambito, è responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari, ivi compresa l'eventuale adozione di sistemi interni riconosciuti a fini regolamentari, la loro implementazione ed estensione totale o parziale alle diverse componenti del gruppo, la verifica della loro corretta applicazione, l'adeguamento e aggiornamento di tali metodologie e/o sistemi.

Parte

Titolo

Capitolo

Al fine di conseguire l'omogeneità delle modalità di determinazione del capitale complessivo adeguato (ICAAP) a livello di gruppo, la capogruppo definisce regole e criteri che le banche affiliate devono applicare per la determinazione dell'ICAAP a livello individuale (12) tenendo conto del principio di proporzionalità come declinato dalla normativa prudenziale in materia (13). Nell'elaborazione dell'ICAAP di gruppo, la capogruppo tiene conto dei dati e delle informazioni sia quantitativi (assorbimenti patrimoniali) che qualitativi (presidi organizzativi a fronte dei singoli rischi) elaborati dalle singole banche affiliate nei propri documenti individuali.

Le disposizioni della capogruppo hanno a oggetto, altresì, il rispetto delle altre disposizioni in materia prudenziale e creditizia applicabili al gruppo e alle sue singole componenti, ivi comprese le disposizioni in materia di governo societario, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati, trasparenza delle operazioni bancarie, usura e antiriciclaggio.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di dare attuazione, anche con disposizioni indirizzate alle banche affiliate, alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo e alle altre richieste dell'autorità di vigilanza.

Infine, il contratto di coesione disciplina gli obblighi informativi delle banche affiliate in modo da consentire alla capogruppo l'assolvimento degli obblighi di predisposizione e trasmissione all'autorità di vigilanza delle segnalazioni, dei dati e delle informazioni richiesti dalla stessa autorità su base periodica o con richieste *ad hoc* per controllare la solvibilità e liquidità della capogruppo e di tutte le banche affiliate sulla base di conti consolidati. Agli stessi fini, il contratto di coesione assicura la trasmissione alla capogruppo delle informazioni necessarie a quest'ultima per redigere il bilancio consolidato del gruppo in conformità dei principi contabili internazionali e delle disposizioni del d.lgs. n. 136/2015 e della Circolare n. 262, nonché le eventuali situazioni dei conti infrannuali secondo le disposizioni di legge e regolamentari che le disciplinano.

1.6. Decisioni di rilievo strategico

~~Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici (14), acquisto di partecipazioni (15) e immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero, prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali.~~

~~Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un'ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispose il piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo,~~

(12) Ivi compreso il processo di gestione del rischio di liquidità (cfr. Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4, Sezione III).

(13) Cfr. Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

(14) Le cessioni di beni e rapporti giuridici hanno rilievo strategico quando sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB.

(15) Diverse da quelle rientranti nell'esclusiva responsabilità della capogruppo ai sensi del par. 1.4.

Parte
Titolo
Capitolo

raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate. Per l'apertura di sedi distaccate, ~~per la quale è necessaria la previa modifica dello statuto soggetta ad accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB, l'istanza all'autorità di vigilanza è trasmessa dalla capogruppo, insieme con le proprie valutazioni, per conto della banca di credito cooperativo. Le comunicazioni relative all'apertura di succursali all'estero (comunitarie ed extracomunitarie) e alla prestazione di servizi senza stabilimento all'estero sono effettuate esclusivamente dalla capogruppo anche per le banche affiliate.~~

1.7. Sanzioni

Fra le sanzioni da prevedere in contratto per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni, rientrano necessariamente le seguenti:

- la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale (16);
- nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo.

1.8 Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi

Per quanto concerne i doveri e le responsabilità della capogruppo (17), il contratto di coesione contiene previsioni volte a:

- riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, sostenendone la capacità di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza;
- mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con i principi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo. In particolare, avendo riguardo a obiettivi di equilibrio e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di *business* coerenti con i principi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo;
- tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione delle banche affiliate, mediante un esercizio dei poteri attribuiti della capogruppo finalizzato ad assicurare il rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili alle banche affiliate nonché l'attivazione, se e in quanto appropriato, delle forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia;

(16) La previsione di tali misure sanzionatorie non osta, naturalmente, a che misure della stessa natura possano essere adottate in ambito gestionale come interventi sulle banche classificate più rischiose dal sistema di *early warning* di cui al par. 1.4.

(17) Resta fermo quanto previsto dalla Sezione II, par. 2, lett. f, e par. 5.1, lett. f), nonché dalla Sezione III, par. 1.3.

Parte

Titolo

Capitolo

- promuovere la competitività e l'efficienza delle banche affiliate attraverso un'offerta di prodotti, servizi, soluzioni organizzative e tecnologiche adeguata alle esigenze del mercato.

I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile (18).

Infine, il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest'ultima incorporano una componente variabile legata alla *performance* della banca affiliata.

2. Caratteristiche della garanzia

La garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca (*cross-guarantee*), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste.

La garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo. Inoltre, essa deve rimuovere ogni ostacolo giuridico o di fatto al rapido trasferimento di fondi propri e mezzi finanziari nell'ambito del gruppo, per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni di ciascun altro aderente.

L'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata all'entità dei mezzi patrimoniali disponibili, entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale e restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo. Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti:

- il requisito di cui all'art. 92, par. 1, lett. a), CRR (requisito di primo pilastro);
- l'eventuale requisito specifico imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5, della Circolare n. 285 (requisito specifico di secondo pilastro);
- il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare n. 285.

In coerenza con le sue finalità, l'accordo di garanzia prevede:

- un obbligo di garanzia con efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, per effetto del quale ciascun aderente assume in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altro aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori (garanzia esterna) (19);

(18) Cfr. par. 2 in questa Sezione.

(19) Fermo restando quanto specificato nel testo, l'accordo di garanzia prevede meccanismi tali per cui la capogruppo è chiamata in prima istanza all'adempimento dell'obbligazione di garanzia (o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l'adempimento da parte della banca affiliata), con priorità rispetto alle altre banche aderenti.

Parte

Titolo

Capitolo

- meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB, tenendo conto delle risultanze del sistema di *early warning* di cui al par. 1.4 di questa Sezione (sostegno intra-gruppo).

Gli interventi di sostegno a favore delle banche affiliate, sia di capitale sia di liquidità, sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche quando le relative risorse finanziarie siano messe a disposizione dalle banche affiliate in esecuzione dell'accordo di garanzia. In particolare, negli interventi di ripatrimonializzazione di una banca di credito cooperativo affiliata, la sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla capogruppo. Allo stesso modo, sono effettuati dalla capogruppo tutti gli interventi di liquidità, garanzia, fornitura di *collateral*, etc.

L'accordo di garanzia è, altresì, conforme all' art. 4, n. 127, CRR che reca la definizione del *cross-guarantee scheme* ai fini del CRR (in particolare l'art. 84, par. 6, concernente il computo degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati in un gruppo di banche affiliate a un organismo centrale). A tali fini, l'accordo di garanzia prevede, fra l'altro:

- l'attribuzione alla capogruppo dei compiti di cui all'art. 113, par. 7, lettere c), d) ed e), ovverosia: il monitoraggio e la classificazione dei rischi delle banche aderenti e del sistema nel suo complesso con corrispondenti capacità di influenza ⁽²⁰⁾; l'analisi dei rischi e la sua comunicazione alle banche aderenti; la preparazione del bilancio consolidato;
- gli obblighi e i meccanismi volti a garantire la capacità di fornire prontamente i mezzi finanziari (capitale e liquidità) necessari per le finalità del meccanismo di sostegno intra-gruppo. In particolare, l'accordo di garanzia stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili tra una quota precostituita *ex ante* presso la capogruppo e una quota che può essere richiamata dalla capogruppo in caso di necessità (quota *ex post*); la quota *ex ante* presso la capogruppo può essere costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:
 - o la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1);
 - o la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo.

L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;

- in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.

(20) A tali fini, la capogruppo si avvale del sistema di *early warning* utilizzato per l'attività di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4 in questa Sezione).

Parte

Titolo

Capitolo

Il contratto di garanzia stabilisce, inoltre, i criteri per la prestazione di sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione, da parte della capogruppo, di azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo affiliate e computabili come CET1 della banca emittente. Tali criteri prevedono almeno:

- l'obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate di emettere e per la capogruppo di sottoscrivere le azioni di finanziamento quando si verificano o si prevedano violazioni dei requisiti patrimoniali obbligatori e come misura di attuazione del piano di risanamento di gruppo o, se presente, del piano di risanamento individuale di una banca affiliata ⁽²¹⁾, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 69-noviesdecies del TUB ⁽²²⁾;
- la predisposizione, da parte della banca di credito cooperativo sovvenuta, di un piano condiviso e approvato dalla capogruppo, in cui è stabilito l'orizzonte temporale dell'intervento e sono individuate le misure che la banca sovvenuta deve adottare, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale;
- l'attribuzione alla capogruppo, in qualità di socio finanziatore, di diritti di voto nella banca di credito cooperativo sovvenuta proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile.

3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

3.1. Contenuti del contratto di coesione

Il contratto di coesione individua i requisiti per l'ammissione di una banca nel gruppo bancario cooperativo facendo riferimento a condizioni oggettive e non discriminatorie, in linea con il dovere di solidarietà fra banche della categoria.

Non sono coerenti con tale principio clausole che condizionino l'ammissione o la permanenza nel gruppo al rispetto di requisiti di capitale o di liquidità superiori ai minimi obbligatori previsti dalle norme prudenziali e a quelli specifici eventualmente imposti dall'autorità di vigilanza. Parimenti inammissibili sono clausole di gradimento o criteri di valutazione discrezionali non ancorati a parametri oggettivi accessibili a tutte le banche della categoria.

Nei soli gruppi provinciali – che possono essere istituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano – è requisito per l'ammissione nel gruppo che la banca affiliata abbia sede e succursali esclusivamente nel territorio della provincia autonoma. Per le banche di credito cooperativo è requisito per l'ammissione, altresì, che l'eventuale operatività fuori provincia sia contenuta entro il limite del 5% del totale delle attività di rischio.

⁽²¹⁾ Cfr. art. 69-*quater*, comma 2, TUB.

⁽²²⁾ Resta impregiudicata la possibilità di prevedere nel contratto di coesione altri casi di ricapitalizzazione delle banche di credito cooperativo con azioni di finanziamento, ad esempio riferiti a situazioni di deterioramento della situazione aziendale meno gravi di quelle qui indicate.

Parte

Titolo

Capitolo

L'adesione al gruppo bancario cooperativo ha carattere sostanzialmente permanente. A tal fine, il contratto ha una durata pari a quella delle società aderenti – che deve essere stabilita in modo uniforme nei rispettivi statuti – e il recesso delle banche affiliate è ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle banche) facendo riferimento giustificati motivi L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di garanzia della banca recedente e delle banche del gruppo per almeno 10 anni dal recesso, secondo quanto previsto dal par. 2.

Il contratto di coesione individua, altresì, i casi in cui una banca affiliata può essere esclusa dal gruppo bancario cooperativo, che possono fare riferimento esclusivamente alle seguenti circostanze:

- la banca affiliata ha commesso gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione e/o dell'accordo di garanzia oppure la banca affiliata non applica le disposizioni della capogruppo o non consente alla capogruppo di esercitare su di essa i poteri di direzione e coordinamento – ivi compresi i poteri informativi, di controllo andamentale, di influenza sulla nomina degli organi – in modo da mettere in pericolo la stabilità del gruppo; e
- sono stati esperiti inutilmente i poteri di intervento correttivi e sanzionatori previsti dal contratto di coesione.

Il contratto di coesione e l'accordo di garanzia disciplinano in modo esaustivo i profili di responsabilità patrimoniale e di validità delle garanzie conseguenti al recesso o all'esclusione di una banca affiliata, in modo tale da eliminare ogni possibile incertezza sulle posizioni giuridiche del gruppo e della banca uscente e da non diminuire la tutela dei creditori delle banche del gruppo. Qualora al momento dell'uscita di una banca siano pendenti rapporti derivanti da interventi di sostegno a favore della banca uscente o non siano stati adempiuti obblighi di garanzia della banca uscente, il recesso o l'esclusione non si perfezionano prima che tali rapporti siano stati sciolti o gli obblighi pienamente adempiuti.

Sulle domande di recesso, esclusione, ammissione, delibera l'organo di supervisione strategica della capogruppo, sentito l'organo di controllo, avendo riguardo alle condizioni e ai casi tassativamente previsti dal contratto di coesione e agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario cooperativo. Le delibere di esclusione e diniego dell'ammissione devono essere motivate.

3.2. Poteri dell'autorità competente

Le delibere di recesso, esclusione, ammissione e diniego dell'ammissione sono comunicate all'autorità competente senza indugio e, comunque, non oltre 5 giorni dalla loro adozione da parte dell'organo competente.

Le delibere non sono efficaci e non possono essere eseguite fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione non è concessa se dall'esecuzione della delibera derivi o rischi di derivare l'inosservanza dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario.

Nella valutazione delle delibere di esclusione e diniego dell'ammissione, l'autorità competente ha riguardo anche all'adeguatezza della motivazione in relazione ai casi e alle condizioni previsti dal contratto di coesione.

Parte

Titolo

Capitolo

In caso di recesso di una banca di credito cooperativo dal gruppo bancario cooperativo, l'autorità competente valuta, oltre agli impatti prudenziali sul gruppo, anche la praticabilità delle opzioni strategiche della banca recedente, che possono contemplare o l'adesione a un altro gruppo bancario cooperativo o la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria a una banca costituita in forma di società per azioni. Nella valutazione, l'autorità competente ha riguardo prioritariamente alla sana e prudente gestione della banca e alla finalità di tutela dei depositanti e degli altri creditori della stessa, tenendo conto degli effetti di devoluzione del patrimonio previsti dall'art. 150-bis, comma 5, TUB. Qualora l'autorizzazione all'uscita dal gruppo sia concessa, l'autorità competente fissa il termine – non superiore a 12 mesi – entro il quale la banca di credito cooperativo uscente, che non aderisca contestualmente a un altro gruppo bancario cooperativo, deve deliberare la trasformazione in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria o, in mancanza, la liquidazione della società.

Parte
Titolo
Capitolo

SEZIONE IV

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Lo statuto della capogruppo contiene, oltre alle clausole indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di “Gruppi bancari”, anche una clausola con la quale si attribuiscono alla stessa, nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, i poteri di direzione e coordinamento sulle banche affiliate in virtù del contratto di coesione ~~e, nell’ambito di tali poteri, il potere di emanare disposizioni vincolanti dirette alle banche affiliate, volte ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti.~~

In conformità dell’art. 37-bis, comma 2, TUB lo statuto indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, TUB.

Lo statuto disciplina, coerentemente con quanto previsto dal contratto di coesione con le banche affiliate, le condizioni e la procedura per l’ammissione di una banca nel gruppo nonché i casi e le procedure per il recesso e l’esclusione di una banca dal gruppo. Le decisioni di ammissione, rigetto della domanda di ammissione, accoglimento della domanda di recesso, esclusione sono attribuite alla competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dell’organo di controllo.

Laddove la capogruppo intenda costituire sottogruppi territoriali, lo statuto esplicita gli opportuni raccordi con le *sub-holding* e le banche affiliate del sottogruppo nonché le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in coerenza con quanto previsto dalla Sezione II, par. 4.

2. Statuto delle banche affiliate

Lo statuto della banca affiliata dichiara l’appartenenza della società al gruppo bancario cooperativo ~~e l’assoggettamento all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo.~~

In particolare, lo statuto riconosce che la banca affiliata è tenuta all’osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del gruppo. A tali fini, la società è tenuta a dare esecuzione a tali disposizioni, a fornire alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, a collaborare con la capogruppo per l’attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla capogruppo.

~~Lo statuto di ciascuna banca affiliata disciplina i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società in coerenza con le prerogative della capogruppo in tema di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti di tali organi.~~

Parte

Titolo

Capitolo

Lo statuto delle banche di credito cooperativo affiliate prevede la possibilità di emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter sottoscrivibili dalla capogruppo, aventi le caratteristiche indicate nel par. 2 della Sezione III. Per assicurare la tempestività degli interventi di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la clausola con cui è attribuita agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento, fino all'ammontare determinato su indicazione della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata a ogni scadenza del periodo massimo (5 anni) previsto dal codice civile.

Le banche di credito cooperativo affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. Sulle modifiche statutarie conformi allo schema statutario, accertato in via generale come conforme a sana e prudente gestione, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Eventuali clausole diverse da quelle contenute nello schema statutario tipo, quando proposte da singole banche di credito cooperativo per il tramite della capogruppo, devono essere accompagnate dal parere della capogruppo e sono valutate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB con procedimento ordinario.

3. Gruppi provinciali

Oltre alle clausole indicate nel par. 1, lo statuto della capogruppo del gruppo provinciale indica i criteri di operatività esclusiva nel territorio della provincia della stessa capogruppo e delle altre banche aderenti, in coerenza con quanto previsto nella Sezione II, par. 5.

Gli statuti delle banche di credito cooperativo affiliate al gruppo provinciale contengono le clausole indicate nel par. 2 e prescrivono criteri di territorialità coerenti con l'appartenenza a un gruppo provinciale. In particolare: la qualità di socio è riservata a soggetti residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia; non è consentita l'apertura di succursali fuori del territorio della provincia; l'operatività fuori provincia deve essere contenuta entro il 5% del totale delle attività di rischio.

Sulle modifiche statutarie delle banche appartenenti al gruppo provinciale, la Banca d'Italia rilascia alle Province autonome il parere vincolante previsto dall'art. 159, comma 2, del TUB.

Parte
Titolo
Capitolo

SEZIONE V

COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo

La banca che intende assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo presenta alla Banca d'Italia un'istanza accompagnata da:

- lo schema del contratto di coesione, ivi incluso l'accordo di garanzia in solido (anche se contenuto in un atto separato);
- l'elenco delle banche di credito cooperativo che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo e delle altre società che farebbero parte del gruppo;
- gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo e un piano delle modifiche da apportare agli statuti delle banche affiliate.

Nel procedimento di costituzione del gruppo bancario, la Banca d'Italia accerta:

- il possesso dei requisiti della capogruppo, con particolare riferimento a:
 - la forma giuridica di cui alla Sezione II, par. 2, lett. b) o, nel caso del gruppo provinciale, par. 5, lett. b);
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; qualora si proponga come capogruppo una banca di nuova costituzione, l'accertamento ai sensi dell'art. 37-ter del TUB è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del TUB da parte della Banca Centrale Europea;
 - il requisito di patrimonio netto di almeno un miliardo di euro (250 milioni di euro nel caso della capogruppo di un gruppo provinciale) risultante dall'ultimo bilancio disponibile o, in mancanza, da una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti;
 - i requisiti organizzativi e operativi indicati nella Sezione II, par. 2 (par. 5 nel caso del gruppo provinciale);
- la conformità della struttura e della composizione del gruppo alle previsioni della Sezione II delle presenti disposizioni e alle previsioni della Circolare 285 in materia di "Gruppi bancari", avendo riguardo anche all'esistenza di eventuali ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata;
- l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, alla luce della situazione tecnica dei suoi componenti e degli effetti dell'accordo di garanzia in solido; in tale ambito, sono valutati anche le misure organizzative e gli assetti di gruppo che la capogruppo intende adottare per l'equilibrato e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 1.8, secondo alinea, delle presenti disposizioni;
- l'idoneità del contratto di coesione a garantire la sana e prudente gestione del gruppo, con particolare riferimento all'adeguatezza dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo;

Parte
Titolo
Capitolo

- la conformità delle clausole statutarie alle previsioni della Sezione IV e l'idoneità degli schemi statutari ad assicurare la sana e prudente gestione delle singole banche e del gruppo nel suo complesso.

Sull'istanza la Banca d'Italia provvede entro 120 giorni dalla presentazione, sentita la Banca Centrale Europea ove emerge che il costituendo gruppo bancario cooperativo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Nel provvedimento, la Banca d'Italia assegna un termine – non superiore a 12 mesi – per completare la stipula del contratto di coesione (con la formalizzazione e la raccolta delle adesioni al contratto da parte delle singole banche) e per l'adozione delle connesse modifiche statutarie da parte della capogruppo e delle altre banche aderenti.

2. Adempimenti successivi

Entro il termine stabilito nel provvedimento di accertamento, la capogruppo proponente trasmette alla Banca d'Italia:

- il contratto di coesione stipulato, con l'elenco delle banche di credito cooperativo ed eventualmente delle altre banche che vi hanno aderito;
- gli statuti delle banche aderenti, con evidenza delle clausole introdotte, modificate o eliminate in conseguenza dell'adesione al contratto di coesione;
- l'istanza di iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi bancari.

La mancata trasmissione nei termini dei documenti sopra indicati comporta decadenza del provvedimento di accertamento.

Qualora dalla documentazione trasmessa non risulti confermata la situazione accertata (ad esempio, il novero delle banche che effettivamente hanno aderito al contratto di coesione e adottato le connesse clausole statutarie non coincide con l'elenco proposto con l'istanza di costituzione del gruppo), la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a verificare la permanenza dei presupposti e requisiti del provvedimento rilasciato; il procedimento può concludersi con la revoca dell'accertamento.

Ricevuta la documentazione e svolte, ove necessario, le verifiche del caso, la Banca d'Italia provvede all'iscrizione della capogruppo, delle banche affiliate e delle altre società del gruppo nell'albo dei gruppi bancari, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4, della Circolare n. 285.

Sulle modifiche statutarie della capogruppo e delle altre banche del gruppo che siano conformi agli schemi statutari e ai piani di adeguamento valutati nel procedimento di costituzione del gruppo, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

A seguito dell'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari, le società del gruppo provvedono agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile (pubblicità dell'assoggettamento a direzione e coordinamento della capogruppo mediante l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile; eventuali iscrizioni nell'albo delle società cooperative).

Parte

Titolo

Capitolo

In caso di modifica del contratto di coesione, la capogruppo trasmette alla Banca d'Italia il progetto di modifica prima che lo stesso sia inviato alle altre banche aderenti per l'accettazione. La Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a verificare la permanenza dei requisiti dell'accertamento. Si applicano, in quanto compatibili, i parr. 1 e 2 della presente Sezione.

3. Prima applicazione

Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche in sede di prima applicazione degli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB (cfr. art. 2, comma 1, del D.L. n. 18/2016), con le seguenti particolarità:

- il contratto di coesione, da stipulare entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di accertamento a pena di decadenza del medesimo, è trasmesso alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla stipula;
- le banche di credito cooperativo che non abbiano aderito a un gruppo bancario cooperativo fin dalla sua costituzione possono, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 37-*ter*, comma 4, del TUB:
 - aderire successivamente a un gruppo bancario già costituito (*opt-in*) (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 18/2016): in tal caso, la Banca d'Italia autorizza l'adesione successiva e le eventuali decisioni di diniego dell'adesione secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 3.2;
 - oppure, entro il medesimo termine, deliberare la trasformazione in società per azioni o la liquidazione della società (cfr. art. 2, comma 3, del D.L. n. 18/2016).

In mancanza delle deliberazioni sopra indicate, la Banca d'Italia avvia d'ufficio il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e sottopone alla Banca Centrale Europea le conseguenti proposte di decisione (cfr. art. 2, comma 4, del D.L. n. 18/2016).